

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

632^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI	<i>Pag.</i> 34035	DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE	
CORTE COSTITUZIONALE		Discussione e approvazione, in prima delibrazione:	
Trasmissione di sentenza	34037	« Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » (2211), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori:	
DISEGNI DI LEGGE		AJROLDI	<i>Pag.</i> 34037
Annunzio di presentazione	34035	GAVA	34050
Annunzio di ritiro	34037	NENCIONI	34045, 34051
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	34035	PALUMBO	34049
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	34035	PERNA	34041
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	34036	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	34052
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	34035	SCHIAVONE, <i>relatore</i>	34051
		TOMASSINI	34039
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio	34055

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Roda per giorni 10 e Sand per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

SAMEK LODOVICI ed altri. — « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione » (338-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (2250);

« Rimborso spese e compenso ai Commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile » (2251);

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252);

« Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2253).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BARTOLOMEI, AJROLDI, MONETTI, CORNAGGIA MEDICI, CONTI e BALDINI. — « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » (2248);

DERIU e DE LUCA Angelo. — « Sovvenzioni alle Ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provviste di materiali » (2249);

BALDINI, TIBERI, BELLISARIO, SPIGAROLI e ZENTI. — « Ordinamento degli Istituti professionali » (2254).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche alla legge 1º dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (2223), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati BUFFONE ed altri. — « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputato CAIAZZA. — « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (2234);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

BERNARDINETTI e FENOALTEA. — « Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti » (2220), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputato LOMBARDI Ruggero. — « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2224), previo parere dell'11ª Commissione;

all'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili » (2056-B), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BONAFINI e NENNI Giuliana. — « Delega al Governo per la regolamentazione delle assunzioni di personale per esigenze eccezionali della pubblica Amministrazione e per l'inquadramento tra il personale non di ruolo del personale straordinario in servizio da data anteriore al 10 marzo 1967 » (2217), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964 » (2201), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BALDINI ed altri. — « Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1950);

Deputato SERVADEI. — « Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della " Fondazione Domus Pascoli " con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) » (2111);

« Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (2143);

« Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 » (2188), *con modificazioni*;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stanziamento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (2083);

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106), *con modificazioni*;

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » (2158);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati CAPPUGI ed altri; ERMINI. — « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2208), *con modificazioni*.

Annuncio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 24 maggio 1967, ha trasmesso copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185 e 28 dicembre 1952, n. 4344 in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (Sentenza n. 63) (*Doc. 93*).

Annuncio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Angelini Armando ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: « Modificazione degli articoli 36, 37, 42, 46 e 49 del Codice della navigazione in materia di concessioni di demanio marittimo » (2061).

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » (2211), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: « Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » d'iniziativa dei senatori Gava, Terracini, Lami Starnuti, Bergamasco, Nencioni, Gronchi e Schiavetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ajroldi. Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge costituzionale portante modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale era atteso da tempo e, quindi, la sua presentazione per l'approvazione da parte di questa Assemblea non può che trovarci consenzienti: in particolare trova consenziente il Gruppo per il quale io ho l'onore di svolgere questo brevissimo intervento.

L'organo, al quale sono affidati poteri di estrema rilevanza, come quello di sindacare la costituzionalità delle leggi, e dinanzi al quale si celebrano i giudizi di accusa contro il Capo dello Stato ed i Ministri, non poteva rimanere ulteriormente in una posizione di perplessa attesa che le norme circa la sua stessa composizione, le modalità della sua costituzione e la durata in carica dei suoi componenti ricevessero una soluzione definitiva. È questo, dunque, un segno di preoccupazione e, nello stesso tempo, di sensibilità per la migliore compiutezza e funzionalità del nostro ordinamento giuridico-costituzionale; ed è questa la ragione, io penso, che ha radunato al tavolo di un dibattito concreto, misurato, obiettivo e altamente responsabile tutti gli esponenti dei Gruppi politici parlamentari.

Si è così proceduto ad una riforma, che, immagino, proprio per questo fondamentale motivo, raccoglierà il consenso unanime di quest'Assemblea. È stato un lavoro che si è protratto nel tempo, ma l'attesa è stata largamente compensata dalla bontà e dalla opportunità delle soluzioni che sono state adottate, ed anche dal fatto che non ne è stata compromessa la tempestività. È stato soprattutto un lavoro di rilevante interesse per le soluzioni adottate, attesi i non indifferenti ostacoli di ordine formale e di ordine sostanziale che sono stati fortunatamente superati.

Il problema della durata in carica e del rinnovo dei giudici costituzionali presentava varie soluzioni non da tutti pienamente condivise. Ma qui proprio si è trovato un punto di incontro, che ha molteplici aspetti positivi di ordine generale: quello del superamento di pur rispettabili posizioni sia politiche che giuridiche, per avere di mira un obiettivo fondamentale quale è quello di assicurare a questo organo una strutturazione, una composizione ed un funzionamento tali da poter raccogliere larghissimi, se non addirittura universali, consensi.

Vi era da un lato la necessità di assicurare l'accesso all'ufficio di giudice costituzionale di personalità di altissimo livello, sia morale che giuridico; vi era dall'altro la esigenza di garantire, nelle modalità tempo-

rali del rinnovo dei suoi componenti, la continuità della garanzia costituzionale, al di fuori da ogni forma di proroga, che sarebbe stata assai opinabile in questo campo; e vi era anche l'esigenza di non pregiudicare la continuità stessa della giurisprudenza, inteso, tale concetto, non in senso assoluto e restrittivo, e cioè di fossilizzazione delle massime, ma di liberazione da ogni brusco o improvviso arresto funzionale o capovolgimento giurisprudenziale.

Ciò è proprio della composizione di queste diverse ma non opposte esigenze: da un lato quella di una feconda aderenza alla realtà della vita e dell'attività comunitaria che si evolve e che si rinnova; dall'altro quella della difesa della Costituzione, per cui l'organo massimo, che ne è garante, può dare risultati fruttuosi e quindi concretamente operanti.

Senza voler entrare nell'esame della pregevolissima illustrazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Gava (e che porta la firma di tutti i Presidenti degli altri Gruppi parlamentari), che ha saputo così felicemente sintetizzare in pochi punti fondamentali (sei o sette punti, se non ricordo male) i momenti più rilevanti della proposta riforma, a me pare di poter dire che il rinnovato testo dell'articolo 135 della Costituzione, insieme con le modifiche apportate all'articolo 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e le nuove disposizioni contenute nell'articolo 4, che concernono la designazione dei giudici la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, mirino ad assicurare contestualmente la sempre maggiore convergenza di suffragi alla designazione dei giudici costituzionali, e quindi, in definitiva, la concentrazione delle scelte su uomini di elevatissime doti (tali, appunto, da consentire larghe adesioni e da favorire anche l'unanimità dei consensi), e mirino, inoltre, a rendere meno complesse le procedure per il loro rinnovo.

È questo, onorevoli colleghi, un dato di fatto di notevole rilievo politico, che non toglie per nulla importanza alla funzione costituzionale della maggioranza e delle minoranze, ma che vale ad attestare la preoccupazione preminente, e perciò stesso priori-

taria, di garantire la massima stabilità e, quindi, funzionalità agli organi che sono preposti a così alte funzioni, da costituire garanzia indispensabile per la salvezza delle libertà costituzionali.

È un avvio al quale non si può guardare che con favore ed è appunto in questo senso che io ho voluto esprimermi, aderendo — conformemente alla relazione — non soltanto al testo di legge e alle norme che vi si contengono, ma anche ed innanzitutto ai motivi di questa unanime ispirazione. (*Vi vi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Schiavetti, Preziosi e Lussu. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

GENCIO, *Segretario*:

« Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 2211, per quanto si riferisce all'elezione dei Giudici costituzionali e alla determinazione della durata in carica, elimina una situazione di incertezza che l'attuale sistema comporta,

auspica che il Parlamento continui l'opera di sistemazione di tutta la materia riguardante il funzionamento della Corte costituzionale, con provvedimenti opportuni relativi all'intervento del rappresentante del Governo nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale; alla efficacia vincolante della interpretazione correttiva della legge o di una norma data dalla Corte costituzionale e alla retroattività delle decisioni della Corte stessa; al conferimento ad Enti o a persone del diritto di investire direttamente la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale di una legge o di una norma, indipendentemente dall'esistenza o meno di una controversia giudiziaria ».

PRESIDENTE. Il senatore Tomassini ha facoltà di parlare.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nella pri-

ma discussione di questo disegno di legge, io, a nome del mio Gruppo, espressi parere contrario alla riforma allora proposta. Ora, dopo l'accordo raggiunto da tutti i capigruppo, debbo necessariamente modificare la mia opinione e, malgrado alcune riserve sul sistema introdotto per l'elezione e la determinazione della durata in carica dei giudici costituzionali, è ovvio che il mio Gruppo non può che votare favorevolmente.

Non posso però non cogliere l'occasione per prospettare all'Assemblea alcuni problemi che attengono al funzionamento della Corte costituzionale: si tratta di problemi che restano aperti perchè non sono stati ancora risolti, malgrado che l'applicazione pratica della legge istitutiva della Corte costituzionale e l'esperienza di questi ultimi tempi li abbiano sollevati e posti all'attenzione di tutti.

Il primo problema concerne l'intervento del Governo, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Nella dottrina costituzionalistica, fin dai primi tempi dell'entrata in vigore della legge istitutiva della Corte costituzionale, fu dibattuto il problema se era o meno opportuno che il Governo, cioè il Potere esecutivo, tramite l'Avvocatura dello Stato, intervenisse. Si è dato il caso che l'Avvocatura dello Stato, nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, abbia sempre assunto il ruolo di difensore delle leggi o delle norme impugnate, sostenendone la legittimità costituzionale oppure la mancanza di un contrasto con i dettati costituzionali, anche per quanto riguardava e riguarda il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le leggi restrittive delle libertà e dei diritti fondamentali del cittadino.

Ora, non sembra a me, per lo meno, che, per il giudizio e per le decisioni in materia di legittimità costituzionale di una legge o di una norma, sia necessario l'intervento del Potere esecutivo e quindi dell'Avvocatura dello Stato. Ecco perchè auspico — com'è scritto in un ordine del giorno che il mio Gruppo presenta — che il Parlamento riesami il problema e la risolva nel senso di evitare che il Potere esecutivo intervenga a sostenere, come talvolta è accaduto, la parte

del pubblico ministero contro l'impugnativa di una legge anticostituzionale. Infatti, proprio per l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, è apparso, talvolta, che l'Esecutivo fosse come insignito di una investitura conservatrice o reazionaria, o, quanto meno, dell'incarico di tutore di un sistema non più consono alle concezioni e allo spirito dei nostri tempi.

Secondo problema: il conflitto determinatosi tra le due Corti. È un conflitto assurdo, indubbiamente, ma comunque esiste. Il campo dove è sorto il conflitto è stato quello concernente l'interpretazione della legge. L'assunto della Corte costituzionale qual è? È quello che soltanto alla Magistratura ordinaria, ed in particolare alla Corte di cassazione, sia demandato il compito di interpretare le leggi, contestando così alla Corte costituzionale la funzione interpretativa della legge, affermando che questa abbia una funzione limitata qual è quella di dichiarare l'illegittimità costituzionale o meno della norma.

La Corte costituzionale ha avuto occasione di dare una interpretazione correttiva o adeguatrice di una norma, senza peraltro dichiararne la illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale, pur avendo dichiarata costituzionale, nel sistema vigente, una determinata norma, tuttavia ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che la Magistratura ordinaria ne dava, o ne aveva dato, per il passato.

Ora, che cosa è avvenuto? Che, di fronte alle decisioni, alle ordinanze di interpretazione da parte della Corte costituzionale, la Corte di cassazione e alcuni magistrati di merito non si sono sentiti vincolati a quella interpretazione, con gravissimo danno per la certezza del diritto e per la sicurezza da parte dei cittadini.

A proposito delle norme sull'istruttoria sommaria, ad esempio, noi abbiamo assistito a questo: la Corte costituzionale ha dato una interpretazione, la Corte di cassazione un'altra, e le Magistrature di merito sono state divergenti fra di loro. Sicchè, se, per esempio, il tribunale di Roma riteneva di seguire un certo indirizzo, tutt'altro indiriz-

zo riteneva di seguire, ad esempio, il tribunale di Milano.

Ora, questo conflitto deve essere eliminato. Ecco perchè penso che debba intervenire il Potere legislativo, stabilendo che, anche le ordinanze o le sentenze aventi il limitato contenuto di interpretazione adeguatrice o correttiva di una norma, siano vincolanti per tutti i magistrati. E a tale proposito potrebbe anche stabilirsi che, come viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, debba essere pubblicata anche l'ordinanza concernente l'interpretazione di una determinata norma da parte della Corte costituzionale.

Terzo problema: la retroattività o irretroattività delle sentenze della Corte costituzionale. Voi sapete come me, o forse meglio di me, che è sorta, anche qui, una divergenza tra Corte costituzionale e Corte di cassazione. Recentemente, dopo una sentenza della Corte di cassazione che riteneva le sentenze della Corte costituzionale efficaci soltanto dal giorno in cui esse vengono emanate, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza in contrasto con questa decisione.

Orbene, io penso che, siccome la divergenza interpretativa deriva da una non perfetta formulazione della norma di legge, sia opportuno, anche in questa materia, l'intervento del Potere legislativo, per stabilire definitivamente, in un modo chiaro, preciso e evidente, tale da non far sorgere più dubbi interpretativi, la retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.

Il quarto problema riguarda la carenza del Governo nel colmare i vuoti legislativi che si verificano dopo le sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale. Avviene che, ogni qualvolta la Corte costituzionale dichiara la illegittimità di una norma o, quello che è più grave, la illegittimità di un organo, non si sopperisca con tempestività e con urgenza, a colmare la lacuna. Mi richiamo ad un recentissimo caso, fra i molti. Guardate quello che è avvenuto con le Giunte provinciali amministrative: dichiarata illegittima la loro costituzione e la loro esistenza, non si è provveduto tempestivamente a sostituire quell'organismo con un altro orga-

nismo, sicchè molti ricorsi, in sede giurisdizionale, sono attualmente pendenti e rimarranno pendenti fintanto che il Potere legislativo non provveda.

Ora, questa carenza di intervento immediato, tempestivo, in contrasto con la legge, crea un vuoto, determina una incertezza, che si ripercuote poi su tutto il sistema.

Il quinto problema concerne il deferimento, alla Corte costituzionale, delle questioni di legittimità di una legge o di una norma.

Onorevoli colleghi, qual è oggi il meccanismo? Intanto la Corte costituzionale può essere investita di una questione concernente la legittimità o meno di una norma, qualora il magistrato ordinario ne domandi il giudizio alla Corte. In altri termini, se non sorge una controversia sulla legge di cui si invoca l'applicazione in sede giudiziaria e se nessuno (né una parte, né di ufficio) solleva la questione di legittimità costituzionale, la legge o la norma incostituzionale rimane operante e non sarà mai soggetta a un giudizio critico e a una declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

Ora, che cosa io ritengo sia opportuno introdurre nel sistema? Ritengo che occorra dare, indipendentemente dall'esistenza o meno di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla impugnazione o meno, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di una norma, la possibilità ad enti o a persone di ricorrere in modo autonomo, diretto ed immediato alla Corte costituzionale sottoponendo ad essa la questione di legittimità.

Del resto è interesse — io credo — di carattere generale, interesse di tutto l'ordinamento sociale e giuridico che le norme anticostituzionali siano eliminate. Come avviene nel settore amministrativo, per il quale un qualsiasi cittadino, di fronte alla violazione di un interesse legittimo, può ricorrere all'autorità superiore, e come avviene nel campo penale, per il quale qualunque cittadino a conoscenza di un fatto può riferirlo alla Procura della Repubblica, così, a mio avviso, dovrebbe avvenire in questo campo molto più interessante degli altri, perchè, mentre i primi possono riguardare l'interesse

privatistico, questo riguarda un interesse generale. Dovrebbe essere consentito, in sostanza, ad un ente, ad un sindacato, ad un comune o ad una persona il ricorso alla Magistratura superiore, cioè alla Corte costituzionale, deferendo ad essa il giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma.

Rimarrebbe un sesto problema riguardante la delimitazione dei casi in cui il Presidente della Corte costituzionale possa partecipare alle pubbliche manifestazioni per evitare che, data l'alta funzione che esso riveste, partecipi a manifestazioni di carattere, direi, di parte e non a manifestazioni di carattere generale.

Ora, su questo problema, ma soprattutto sui primi cinque, io ho voluto richiamare l'attenzione del Senato, e quindi del Parlamento, perchè sono problemi che travagliano e tormentano oggi la dottrina costituzionalistica e che rendono imperfetto il sistema, mentre questo dovrebbe essere più adeguato alle esigenze sociali e politiche, specialmente in questo momento in cui noi ci troviamo in una fase di transizione tra un vecchio sistema legislativo, tra un vecchio ordinamento giuridico e un ordinamento giuridico nuovo (reclamato e fatto oggetto di istanze continue) più rispondente ai nuovi tempi, allo spirito nuovo, alle trasformazioni della società, alle trasformazioni tecnologiche. Per adeguare l'ordinamento giuridico alle esigenze sociali e politiche proprie di questo periodo, io penso che il problema di un migliore funzionamento della Corte costituzionale debba essere preminente, appunto per rendere le norme legislative attualmente in vigore più aderenti ai dettati della nostra Carta costituzionale. Questo è l'auspicio che noi facciamo e che abbiamo tradotto e condensato in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, io mi richiamo alla breve dichiarazione che ha fatto il senatore Ajroldi a proposito del significato dell'accordo intervenuto tra tutti i Gruppi del Senato e, come è sottolineato

nella relazione, anche tra i corrispondenti Gruppi della Camera.

Si tratta di un'occasione nella quale il senso di responsabilità di tutti i settori del Parlamento, di fronte ad un problema che va al di là dei rapporti consueti fra maggioranza ed opposizione, ha portato ad una soluzione comune, ad una soluzione che, pur non essendo, secondo il nostro punto di vista, la migliore possibile, tuttavia costituisce un punto di incontro assai apprezzabile e positivo che avvia anche la soluzione di quei problemi più specifici, circa le funzioni della Corte, di cui poco fa parlava il collega Tomassini.

Vorrei precisare, signor Presidente, che l'accordo si è potuto fare non soltanto per l'urgenza di provvedere e non soltanto per la responsabilità da tutti liberamente e fino in fondo assunta, ma anche perchè il testo che è stato licenziato, dopo una laboriosa serie di incontri, è assai diverso da quello che inizialmente era stato portato al nostro esame. Del vecchio testo resta soltanto, mi pare, il nuovo sistema di nomina dei giudici costituzionali i quali non vengono più nominati collegialmente, con voto per così dire plurimo, ma uno per uno, alla rispettiva scadenza del mandato. Ma questo sistema è notevolmente corretto dalla riduzione del termine di permanenza nella carica di giudice costituzionale, da 12 a 9 anni ed è ancor più notevolmente corretto dal divieto della *prorogatio* introdotto nella legge e dal fatto che la legge stessa ha ben precisato che la funzione della Corte costituzionale, nell'esercitare il così detto potere di convalida, è di mero accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per poter rivestire la carica di giudice costituzionale.

Tutto questo sembra a noi che abbia notevolmente attenuato la coloritura con la quale venne inizialmente proposto il cambiamento del sistema della nomina ed abbia soprattutto reso in termini più accettabili e più semplici la preoccupazione, che pure è stata ricordata, di passare dall'uno all'altro sistema, anche per evitare bruschi mutamenti di giurisprudenza e per assicurare continuità nella funzione della Corte costituzionale.

Debbo aggiungere che, a nostro giudizio, anche se non abbiamo insistito fino in fondo (e ne dirò la ragione) sarebbe stato tuttavia possibile mantenere, sia pure con una nuova normativa, il sistema già previsto, (e cioè il rinnovo per terne, o in altro modo analogo), in modo che l'avvicendamento dei giudici periodicamente stabilito non fosse limitato a nomine individuali. Non abbiamo insistito non solo perchè ci è stato obiettato — e l'argomento aveva qualche pregio — che sarebbe stato molto difficile escogitare un congegno praticamente efficiente a questo fine, ma anche perchè all'ultimo momento ci siamo trovati soli a sostenere questa tesi che pure, fino a qualche momento prima, era stata sostenuta da altri settori del Senato e della Camera dei deputati.

Tuttavia non crediamo che il fatto che non sia stato accolto fino in fondo il nostro punto di vista snaturi o renda inefficiente la legge che stiamo per varare. Crediamo invece che, con le altre innovazioni alle quali ho prima accennato, si sia ottenuto il passaggio ad una situazione che consente di affrontare in un'atmosfera più tranquilla e rasserenata anche gli altri problemi che riguardano le funzioni della Corte e i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali.

È stato detto dal collega Tomassini che sarebbe stato meglio che tali questioni fossero state affrontate e risolte con questa stessa legge. Probabilmente questa tesi è, almeno in astratto, una tesi giusta. Ho visto che anche alcuni colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana hanno ripreso questo argomento, per taluni degli aspetti toccati ora dal senatore Tomassini, nel corso della riunione della Commissione giustizia incaricata di formulare il parere sul disegno di legge. Tuttavia affrontare la materia che poco fa è stata esposta dal collega Tomassini è cosa assai delicata; e poichè per arrivare all'accordo che ora stiamo per portare a compimento, è stato necessario un lungo e complesso travaglio, un lento e paziente confronto di posizioni, credo che sarebbe stato assai difficile poter inserire in questa stessa legge la soluzione di quei problemi.

Non neghiamo che essi esistano, anzi siamo assai sensibili in proposito, tanto che già altra volta, durante la discussione che si fece sul primo testo proposto alla nostra attenzione, noi li sollevammo dinanzi al Senato.

Vorrei dire però, se mi è consentito, che sono rimasto un po' meravigliato delle proposte formulate or ora dal collega Tomassini. Infatti tali proposte, se tengono conto, come egli ha detto, di una serie di incertezze ed anche di episodi spiacevoli che si sono verificati in questi ultimi anni, se tengono conto di quel travaglio della dottrina costituzionalistica al quale il senatore Tomassini si è riferito (travaglio del resto determinato dal mutare della nostra vita sociale e politica), tuttavia mi sembra si muovano in una direzione che può essere presa in considerazione soltanto con estrema prudenza. Sia l'opinione di rendere possibile l'introduzione del giudizio di costituzionalità delle leggi, attraverso il ricorso in via diretta di qualsiasi cittadino o di determinati soggetti a ciò autorizzati, sia quella di rendere vincolante il principio di diritto formulato dalla Corte costituzionale nel momento in cui essa adotta le cosiddette decisioni interpretative di rigetto, sia infine le altre tesi — tranne quella che riguarda l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri — avanzate come suggerimenti per un'ulteriore revisione legislativa, ci trovano abbastanza dissenzienti. Noi non neghiamo che tutta questa materia possa e debba, come è auspicato da varie parti dell'opinione pubblica e del Parlamento, essere attentamente considerata in futuro. Ma allora il primo punto che deve essere esaminato è il seguente: a chi spetta in definitiva, adeguare la legislazione e ai precetti della Costituzione e ai mutamenti, alle diversità di situazioni che si verificano con il passare del tempo? Questo è compito primario e fondamentale del Parlamento.

CORNAGGIA MEDICI. Ed esclusivo!

PERNA. Ed esclusivo nell'esercizio della sua potestà legislativa, questo è ovvio.

Ma, dico, è compito primario e fondamentale del Parlamento perchè, se il Parlamento, preoccupato della inefficacia della legislazione vigente e della sua non rispondenza al clima sociale e politico in cui si deve operare, tendesse a deferire sempre più ad altri organi, diversi dal Parlamento stesso, non immediatamente nominati dal popolo sovrano, questa funzione, sia pure in modo indiretto, il Parlamento dovrebbe tranquillamente convenire che la fine delle istituzioni rappresentative si approssima a tempi assai ravvicinati.

Altra cosa è se, accogliendo le censure più volte espresse anche pubblicamente nelle sue sentenze dalla Corte costituzionale — come nel caso or ora ricordato proprio dal senatore Tomassini, della sentenza riguardante le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale — si afferma che il Parlamento, il Governo, e soprattutto, le maggioranze si adeguano con estrema lentezza, o con riluttanza, o cercano a volte anche di non adeguarsi a quei principi interpretativi o a quelle decisioni ed ai loro effetti che invece dovrebbero sollecitare un impegno più valido ed efficace del Parlamento. Ma pensare che da questa constatazione si debba senz'altro muovere per attribuire alla Corte costituzionale un potere assai vasto, significa prospettarsi un grave turbamento dell'equilibrio dei poteri al vertice dello Stato, e principalmente un turbamento profondo del rapporto tra tutti gli organi costituzionali e la base di essi, che è il corpo elettorale, che sono i partiti, che è la vita democratica del paese, che non può essere ristretta negli avvisi, per quanto autorevoli della Corte, che hanno in definitiva niente altro che carattere giurisdizionale.

Dico questo non tanto per una polemica nei confronti del collega Tomassini, di cui considero assai interessante l'intervento, non negando che i suoi argomenti meritino una ulteriore trattazione; dico questo perchè una tale problematica — e lo dirò rapidamente per non tediare il Senato — è stata ampiamente sollevata in questi ultimi anni e mesi da studiosi e da politici e si è in qualche modo cercato di affermare un indirizzo per cui, attraverso una serie di spo-

stamenti più o meno taciti di funzioni e di poteri dagli organi politici, dagli organi che sono emanazione della sovranità popolare agli organi di garanzia, come è appunto la Corte costituzionale, si verrebbe a realizzare un altro tipo di regime politico, con una modificazione di fatto della Costituzione che sarebbe accettata attraverso una consuetudine interpretativa di tipo convenzionale.

Ma noi non possiamo assolutamente accettare una simile ipotesi, anche se fra coloro che la sostengono più o meno consapevolmente vi sono persone mosse da intenti nobilissimi. Sappiamo che queste tesi vengono avanzate anche da chi si sente impegnato su una linea di rinnovamento democratico e sociale e quindi si sente preso da impazienza di fronte alla lentezza con la quale si provvede. Ma è un errore concentrarsi nell'idea che è il Parlamento l'ostacolo da superare, ed è un errore cercare altrove una via d'uscita.

Perciò, se noi dobbiamo in qualche modo sanzionare con un voto, con una espressione di desiderio, le cose che ha detto qui il collega Tomassini, non potremmo far altro, a mio modo di vedere, che prendere atto dell'esistenza di quei problemi, e anche di altri a cui accennerò brevemente, e della opportunità che, una volta che questa legge avrà compiuto per intero il suo *iter* con la prima lettura nelle due Camere e poi con la seconda lettura, si avvii in modo responsabile, così come si è fatto per questa legge, uno studio dell'argomento che potrebbe, entro certi limiti, forse essere portato ad una certa fase anche nell'attuale scorcio di legislatura.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, mi permetto di farle notare che l'ordine del giorno di fatto non è rivolto al Governo, ma è un auspicio rivolto al Parlamento.

P E R N A . Non discuto la forma dell'ordine del giorno, ne discuto il contenuto, signor Presidente. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di esaminare quei problemi, sono d'accordo sul criterio che vengano esaminati dal Parlamento; ma riten-

go che la direzione nella quale ci si propone di esaminarli non sia quella giusta, che vi siano anche altri problemi e che, se siamo tutti d'accordo sulla esigenza oggettivamente intesa, possiamo in questo senso lavorare, per quanto ancora possibile, nel corso della legislatura, dopo che sia stata approvata la legge attualmente al nostro esame.

T O M A S S I N I . Questo è anche il nostro auspicio.

P E R N A . Vorrei ricordare a questo proposito che, tra le altre esigenze che sono state sottolineate, non dal senatore Tomassini, ma da altri, vi è stata, per esempio, quella di considerare che la funzione della Corte sia anche quella di rimuovere quegli atti legislativi che si ritengano illegittimi sotto il profilo di un asserito eccesso di potere legislativo.

Io adesso non voglio entrare in una discussione di carattere tecnico; ciò che vorrei richiamare all'attenzione del Senato è il fatto che questa tesi si fonda intanto su una interpretazione assai discutibile di un preciso testo legislativo che è l'articolo 28 della legge n. 87 del 1953, il quale, invece, vieta alla Corte costituzionale di sindacare l'esercizio del potere discrezionale del Parlamento. In secondo luogo questa tesi si fonda sulla possibilità di un'approvazione costituzionale della teoria amministrativa dell'eccesso di potere, per travasare in sede legislativa quel concetto di osservanza di regole *extra legem latae* che la pubblica amministrazione può imporre a se stessa e che quindi deve osservare nei suoi comportamenti nei confronti dei cittadini. Ma questa possibilità non esiste, perchè il Parlamento non è un organo al quale sia sopraordinato un altro organo, e la Corte costituzionale non ha questo rango.

Ho fatto questo esempio e se ne potrebbero fare molti altri; dirò solo, a proposito della questione della funzione interpretativa della Corte, come essa si esplica nelle sentenze interpretative di rigetto, a cui è stato fatto specifico riferimento, che se è vero (ed è verissimo) che molte volte in que-

ste sentenze di rigetto viene formulata una interpretazione del testo legislativo messo in discussione più aderente al vero dell'interpretazione già data dai giudici nell'applicarla in casi precedenti, non per questo si può arrivare alla distorsione di dare per vincolante l'avviso della Corte, la quale diventerebbe un secondo giudice investito del potere di fissare un principio vincolante di diritto.

È stato osservato da un autore molto noto, il professor Giuliano Vassalli, a proposito del recente conflitto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, che certamente dal punto di vista sostanziale aveva ragione la Corte costituzionale e aveva torto la Corte di cassazione ma che, dal punto di vista interorganico, l'errore della Corte di cassazione non era dato dal fatto di non adeguarsi alla interpretazione data dalla Corte costituzionale, ma nel voler dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nuovamente proposta sotto il profilo già esaminato dalla Corte costituzionale. Il problema vero, dunque, attiene ad un altro ordine di considerazioni, quello relativo ai rapporti tra organi posti alla sommità dello Stato, tra organi costituzionali ed autorità giudiziaria.

Dico queste cose a puro titolo di esemplificazione senza volerle approfondire. Esse debbono venire attentamente esaminate, per evitare di fare entrare dalla finestra tesi che in sostanza non giovano ad uno sviluppo effettivo della democrazia in Italia. E ne ho parlato, onorevoli colleghi, signor Ministro, avendo premesso che siamo favorevoli al disegno di legge; siamo favorevoli, naturalmente, alla condizione che il disegno di legge rimanga così come è. È stato ora distribuito, invece, un emendamento del collega Nencioni e di altri del suo Gruppo che mira a ridurre la portata del 5° comma del testo dell'articolo 135 come risulta modificato dall'articolo 1 della legge, nel senso che, mentre il 5° comma dice: « La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio del giudi-

ce. », l'emendamento sostitutivo ridurrebbe questa formulazione ad un'altra assai più breve ma molto più equivoca, disponendo che la Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti, senza alcuna ulteriore specificazione. A noi sembra che la possibilità (che non è un dovere) di un ricambio del Presidente della Corte, lasciato alla libera determinazione degli stessi giudici costituzionali, e il fatto che comunque la durata in carica del Presidente, sia esso rinnovato o no ogni tre anni, non possa mai superare la durata della sua carica nell'ufficio di giudice costituzionale, costituiscano una garanzia che rientra nel sistema adottato dalla legge, e a proposito della durata della carica dei giudici e a proposito del divieto della *prorogatio*. Non pare quindi che questo emendamento potrebbe essere accolto perchè, sia pure su una questione non di fondo, finirebbe per alterare la sostanza dell'accordo politico che invece tutti ci rallegriamo di aver potuto raggiungere.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la durata in carica, la *prorogatio* e la designazione dei giudici costituzionali hanno formato oggetto di alcuni problemi importanti di diritto costituzionale puro. Hanno, in fatto, determinato controversie tra politici e studiosi le seguenti norme: l'articolo 4 della legge costituzionale 1953, n. 1, (nella quale è stabilito che sei dei giudici nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano decorsi i nove anni, e decorsi altri tre anni si rinnovano i rimanenti giudici prima non rinnovati, e successivamente si procede, secondo quanto stabilito dalla norma stessa) e le disposizioni che prevedevano la rinnovazione parziale in caso di cessazione anticipata per morte o dimissioni di un giudice costituzionale dalla carica.

Qualche perplessità ha destato anche la norma posta dall'articolo 18, secondo comma, del regolamento generale approvato dalla Corte costituzionale il 20 gennaio

1966 che poneva questo principio: « Qualora, per qualsiasi causa, sia necessario procedere alla sostituzione di tutti i giudici, la Corte resta in carica fino alla data del giuramento di tutti i nuovi componenti del consesso ». Va notato che quest'ultima disposizione del regolamento della Corte è stata spiegata come una particolare manifestazione del principio generale della *pro-rogatio*, affermata in genere per tutti gli organi costituzionali. Si è assunto che i componenti di tali organi devono seguitare nell'esercizio delle proprie funzioni anche trascorso il termine di scadenza prescritto nella Costituzione, fino a che i successori non siano stati investiti dell'ufficio. Questa tesi aveva avuto dei sostenitori autorevolissimi come, ad esempio, Sandulli, « Indipendenza della Corte costituzionale » in « Rivista di diritto processuale », 1946, pag. 45.

Assai più ardue e complesse sono state le controversie in merito alla rinnovazione dei giudici della Corte costituzionale; io non le sto qui a ripetere perchè è stato raggiunto un accordo sull'articolazione del nuovo disegno di legge costituzionale che è stato presentato a firma di tutti i Gruppi, accordo faticoso che è durato parecchio tempo e che credo abbia rappresentato una delle ragioni che hanno indotto la Corte ad approvare questa norma regolamentare. Infatti veramente saremmo stati di fronte ad un problema insolubile se, inapplicabile la vecchia legge e non approvata la nuova, ci fossimo trovati di fronte al traguardo dell'esigenza di rinnovo dei giudici.

Ma in questo disegno di legge risulta accolta una considerazione a mio modesto avviso inadeguata circa le funzioni del presidente della Corte costituzionale. Ho sentito adesso il senatore Perna esprimersi circa il contenuto dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre. Ma intendiamoci, onorevoli colleghi, se non siamo d'accordo io non voglio insistere sull'emendamento, perchè questo disegno di legge è nato con l'accordo di tutti. Ciascuno ha portato il contributo della propria esperienza ed io mi auguro che i colleghi che hanno firmato il disegno di legge siano d'accordo sul contenuto di questo emendamento. Ma voglio

subito dire che se questo non dovesse avvenire non voglio porre ostacoli alla approvazione di questo disegno di legge. Ci tengo però, senatore Perna, a rivendicare l'aderenza al sistema della modifica che io ho proposto, in quanto che il disegno di legge, così come è stato presentato, costituisce veramente quella che i costituzionalisti chiamano una frattura del sistema, e ne do una breve dimostrazione.

L'ufficio di presidenza dei collegi di solito appare connesso a funzioni di moderazione e di equilibrio nello svolgimento delle attività e massima importanza va attribuita al principio per cui la presidenza e di un'assemblea e di un consesso deve rimanere *super partes*, cioè estranea ad ogni possibilità di contesa. Si possono trovare facili analogie con l'ufficio del Presidente delle Assemblee parlamentari.

Ora, dal momento che si è parlato di sistema, vi prego, onorevoli colleghi, di considerare con l'approfondimento necessario il fatto che se veramente l'indicazione in un consesso costituzionale della durata della carica del mandato presidenziale fosse in armonia con il sistema, non si vedrebbe perchè le Assemblee parlamentari avrebbero dovuto essere lasciate dalla Costituzione al di fuori di questa esigenza. Ma nella Costituzione non si parla della durata del mandato delle presidenze e nel nostro sistema costituzionale vige il principio della insindacabile libertà delle Assemblee dei consessi di eleggere il Presidente. E non potrebbe non essere così per le ragioni che vedremo insieme brevemente.

La Costituzione appare laconica in materia e si limita al minimo possibile di regole, e deve essere così. Anzi la nostra Costituzione viola in certo qual modo questo principio che dovrebbe ossequiare, poichè molto deve essere lasciato alla prassi e al costume costituzionale. Va osservato che per la Corte costituzionale vi è la disposizione dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, nella quale è previsto che il Presidente rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile. Questa disposizione di legge ordinaria (notate bene, onorevoli colleghi, ordinaria) ha una maggiore flessibilità rispetto a quella

che si vorrebbe introdurre. Si tratta oggi di una limitazione introdotta non con il sistema costituzionale, ma con una legge ordinaria. E anzitutto, trattandosi di legge ordinaria, ne riuscirebbe più facile in ogni caso l'eventuale prudente revisione, ove una pratica più lunga dovesse consigliarla.

Anche nella sostanza molto più rigido appare il criterio introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale all'esame e l'espressione « Il Presidente rimane in carica per un triennio, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice », sembra tale da rendere ancora molto rigida la disciplina dell'ufficio di presidenza. E la rigidità potrebbe venire a rompere la concezione del *primus inter pares* cui sembra essersi ispirato il costituente. E questo è pacifico in dottrina e nella prassi. Si pongono le basi per una frattura dell'equilibrio istituzionale e operativo su cui è fondata la Corte costituzionale.

La composizione stabilita dall'articolo 135 della Costituzione non è una composizione sorta a caso. Vi sono delle profonde ragioni. Tre sono i procedimenti per la designazione dei giudici e questi procedimenti rispondono all'esigenza della formazione di un collegio nato eterogeneo, destinato a garantire l'osservanza imparziale dei principi costituzionali in un ordinamento dove si riconosce il concorso e l'azione di forze politiche di diversa ispirazione.

L'intenzione del costituente appare tanto palese che non v'è bisogno di soffermarvisi. Si volle da un lato evitare di affidare alla Magistratura ordinaria il controllo di legittimità costituzionale, perchè la novità e la straordinarietà dei compiti avrebbero richiesto un organo nuovo con adeguata fisionomia. Tutti ricordano in argomento le dispute, e verbali e scritte, in articoli di cui si ricorda l'esistenza e il contenuto incisivo, tra Azzariti e Mortati. Specialmente Azzariti ha scritto incisivamente rivendicando questi principi. E pertanto, per la formazione della Corte costituzionale, senza rinunciare al prezioso, insostituibile apporto di alcuni alti magistrati designati dai loro colleghi, si è voluto affiancare ad essi giudici designati dal Parlamento. Seguono le

designazioni di un terzo dei giudici da parte del Capo dello Stato, quasi per compensare i possibili squilibri e le possibili fratture riscontrati nelle precedenti scelte compiute dalle Magistrature superiori e dal Parlamento.

Lo scopo è dunque di attuare un sistema per cui alla varietà dei criteri nella scelta, nella designazione dei giudici, dovrebbe seguire una piena ed armoniosa unità di organizzazione e di azione. La provenienza dei giudici non ha più rilevanza dopo la loro entrata in carica. E in questo sta la funzione della Corte e l'amalgama che è garanzia di giustizia costituzionale.

A questo principio sembra contraddire la proposta di introdurre la benchè minima discriminazione, la distinzione giuridica tra i membri della Corte. La discriminazione che si vorrebbe introdurre tra i giudici per la scelta del Presidente della Corte sembra toccare poi gli estremi della manovra. Se si vuole introdurre il criterio del tutto opposto al principio più comune e direi naturale della disciplina degli organi collegiali — di solito nella scelta dei presidenti dei collegi si prendono in considerazione il grado, l'anzianità, l'esperienza — si verrebbe veramente a sconvolgere l'ordine naturale. Non ha importanza, onorevoli colleghi, il fatto che l'articolo 1, che modifica l'articolo 135, preveda quell'alea — e io ho approvato il testo, soltanto facendo qualche riserva, riservandomi poi di svolgere queste ragioni in Aula — per cui la Corte elegge il presidente tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge. Avremmo potuto non dirlo perchè è evidente che è secondo le norme stabilite dalla legge che il presidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice, previsti dalla presente legge. Questo, secondo i proponenti, avrebbe dovuto eliminare qualsiasi principio discriminatorio nel diritto soggettivo. La scelta e la durata in carica del presidente di un corpo costituzionale, soprattutto come nel caso che ci riguarda, quando si tratta soltanto di un *primus inter pares* è materia da considerare

riservata alla più gelosa autonomia di quel corpo.

La Costituzione, ripeto, non fissa alcuna durata, nè per i presidenti delle due Camere, nè per quello della Corte.

Per quanto riguarda i primi, nessuna legge poi se ne occupa e la materia è stata lasciata giustamente, conformemente all'anzidetto principio, all'autonomia delle rispettive Assemblee.

Se fosse stato nel sistema, è evidente che sarebbe stata la Costituzione a fissare la durata del mandato, sia per i presidenti delle Assemblee, sia per il presidente di questo alto consesso. Ma nella Costituzione, proprio perchè pone dei principi ed instaura un sistema che l'interpretazione sistematica della Costituzione offre chiaramente, questo termine non è stato posto.

Per quanto riguarda la Corte, è stato fissato poi con legge ordinaria (con l'articolo 6 della legge n. 87 del 1953) il limite di quattro anni che è rinnovabile.

Per giunta, a breve distanza dalla prima legge, e quando questa ha funzionato finora senza inconvenienti di sorta, portando alla presidenza della Corte quattro eminenti personalità della politica e della scienza giuridica, ciò potrebbe essere considerato come indebita interferenza nell'autonomia della Corte.

Inerisce ai principi costituzionali degli ordinamenti a struttura pluralistica che la legiferazione ordinaria, riguardante il funzionamento degli altri organi costituzionali, risolvendosi nella interferenza del Parlamento nei confronti di organi ad esso pari ordinati dalla Costituzione, non deve essere nè frequente, nè incisiva. Tali interferenze nella specie apparirebbero tanto più gravi in quanto volte a determinare delle preclusioni, anche se l'inciso « fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice » sembra voler ovviare all'inconveniente.

La gravità sarebbe poi maggiore con riferimento a quei giudici perfettamente individuabili fin da ora — onde qualcuno potrebbe essere tentato di additare nella legge finalità manipolatrici dell'attività della Corte — i quali, per trovarsi oggi a dover ri-

manere nell'ufficio meno di tre anni, al momento della prossima elezione presidenziale rimarrebbero (badate bene, non *ex lege*, perchè sembra che la norma sia chiara, ma in realtà) addirittura ineleggibili *ad personam* e perciò quasi colpiti da una certa indegnità.

In tutte le cariche pubbliche e particolarmente in quelle destinate ad essere ricoperte attraverso una elezione da parte di corpi ristretti, può essere opportuna in certi momenti una scelta di transizione; e qui non è possibile la scelta di transizione. Qualche volta la scelta di transizione risolve delle questioni importanti, e noi ne abbiamo avuto e ne avremo degli esempi anche nelle Assemblee; quando è fissato il termine per legge, le questioni contingenti come possono essere risolte? La nuova legge verrebbe a precludere ogni possibilità col pericolo di suscitare anche tensioni in seno alla Corte che, attraverso sanzioni di transizione, potrebbero essere allontanate. Nello stesso tempo nulla lascia pensare — anzi è da ritenere escluso, onde il sospettare il contrario sarebbe fare un processo alle intenzioni senza alcun riferimento alla realtà — che la Corte si orienterebbe nella scelta del suo presidente verso componenti di cui sia imminente, o comunque vicina, la scadenza. Nelle supreme giurisdizioni dello Stato, e a maggior ragione nelle altre giurisdizioni, non sono mai esistite preclusioni del genere, non di meno quelle giurisdizioni hanno ottimamente funzionato anche quando alla loro presidenza sono stati nominati magistrati prossimi alla cessazione degli uffici; gli esempi sono numerosissimi, ve ne sono anche di recenti, per quanto concerne le procedure generali.

Ora, io direi che la carica di giudice costituzionale non è molto ambita, specialmente da coloro che sono nel pieno della carriera professionale o scientifica e volerla aggravare con l'intervento pesante di una legge costituzionale per quanto concerne il diritto, il dovere e la libertà di eleggere il presidente, mi sembra che possa allontanare ancora da questo traguardo illustri personaggi che potrebbero invece figurare benissimo e svolgere la loro funzione nella

Corte con profitto per l'interpretazione e per il sindacato di costituzionalità. Pertanto, io volevo sostenere — ritengo di averne dato dimostrazione — che il contenuto dell'emendamento è nel sistema. La norma costituzionale, cioè superprimaria contenuta nel quinto comma del nuovo testo dell'articolo 135, non è invece nel sistema, ma fuori di esso, perchè non vi è altro riscontro nella nostra realtà costituzionale; il resto sono delle illazioni senza alcun fondamento scientifico e interpretativo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno presentato dal collega Tomassini ed altri, io vorrei veramente pregare il collega Tomassini di ritirarlo. È una materia che esige un profondo studio, che non si può affidare ad un ordine del giorno.

SCHIAVETTI. Affermo fin da ora che noi ritiriamo l'ordine del giorno.

NENCIONI. Ne prendo atto. Per quanto concerne le questioni che sono state sollevate da questo ordine del giorno, per altro interessante sotto ogni profilo, io mi auguro un impulso legislativo da parte del Governo che possa risolvere alcune delle grosse questioni che hanno travagliato i rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte suprema di cassazione.

Non posso dirmi d'accordo sulla tesi proposta dal collega Tomassini circa un sistema di vincolo delle interpretazioni in quanto, a mio avviso, noi siamo di fronte ad un sistema che occorre mantenere perchè, riferendomi a delle parole del compianto De Nicola, « la vestale del diritto è la vestale della Costituzione ».

È vero che il giudice ordinario è libero — nè potrebbe essere diversamente — di interpretare la norma ordinaria secondo la sua valutazione ordinaria, secondo la sua valutazione tecnica e giuridica, e un'interpretazione delle tante potrebbe essere ritenuta dalla Corte costituzionale in contrasto con l'interpretazione che la Corte costituzionale stessa dà di una determinata norma costituzionale. Ciò non toglie che la stessa norma, secondo un'altra interpretazione che il magistrato ordinario è libero di fare, pos-

sa essere ritenuta in armonia con la stessa interpretazione della norma della legge superprimaria. Si lasci libero il magistrato ordinario di interpretare liberamente, perchè non si può coartare l'intelletto operante del giudice ordinario, come libera è la Corte costituzionale di interpretare con intelletto operante le norme contenute nell'articolazione costituzionale. I rapporti, poi, non costituiscono un problema di carattere giuridico, ma costituiscono un problema di civiltà. Inoltre vi è il rispetto delle decisioni e delle interpretazioni, ma sempre in questo quadro di diversità e sempre in questo quadro di gelose competenze che non possono minimamente interferire tra di loro senza creare una frattura del sistema. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, poche parole a nome della mia parte politica.

La lunga gestazione del disegno di legge ora in discussione, il consenso di tutti i Gruppi sui principi tradotti nella sua normativa danno garanzia che sarà raggiunta la finalità perseguita, e cioè la continuità di funzionamento della Corte costituzionale, evitandosi per i suoi componenti il ricorso ad una *prorogatio*, che nella specie non sarebbe proprio auspicabile.

Quanto ai temi sollevati nel suo intervento dal senatore Tomassini, non si può certo disconoscerne la rilevanza. Si tratta però di problemi di gravissimo peso e tali da consigliare una meditazione assai più approfondita di quanto non possa esserlo quella, necessariamente affrettata, sollecitata in sede di discussione di un disegno di legge che direttamente non li riguarda.

Pertanto, pur convenendo sull'importanza dei temi accennati, non pare che si possa dare alle proposte fatte una formalizzazione in un documento che potrebbe avere efficacia impegnativa per il Senato.

Non si può poi negare il dovuto apprezzamento agli argomenti svolti dal collega Nen-

cioni in appoggio all'emendamento proposto dal suo Gruppo; tuttavia sembra cauto fermarsi al testo così come concordato.

I senatori del mio Gruppo si atterrano dunque a dare voto favorevole al disegno di legge così come presentato. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, soltanto poche parole, non per trattare il disegno di legge (il mio pensiero su di esso è contenuto nella breve relazione che ho avuto l'onore di estendere su accordo di tutti i colleghi capigruppo ed inoltre è stato esposto brillantemente questa sera anche dal senatore Ajròldi), ma per accennare all'ordine del giorno presentato dal senatore Tomassini e da altri e per fare qualche brevissima osservazione sull'emendamento proposto dal senatore Nencioni.

Sul primo argomento ritengo di essere dispensato dal dover intrattenermi poichè molto opportunamente il senatore Schiavetti ha annunciato il ritiro dell'ordine del giorno che, in verità, solleva questioni che non possono essere affrontate in questa occasione e tanto meno di sfuggita e che hanno bisogno di essere, invece, approfondite con discussioni laboriose e attente, specialmente dopo quanto è stato dibattuto in sede di Costituente e, ricordo anche, in quest'Aula nel corso della prima legislatura.

Rispondo invece alle osservazioni del senatore Nencioni per invitarlo a ritirare lo emendamento — del resto l'invito non occorrerebbe nemmeno perchè egli mi ha preceduto dichiarando che, se il suo emendamento non trova l'accordo, egli è pronto a ritirarlo — e per replicare con alcune osservazioni alla sua interpretazione del quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Noi abbiamo discusso molto attentamente la questione del presidente della Corte in sede di lavoro dei capigruppo, e abbiamo ritenuto di non dovere innovare sostanzialmente rispetto alla disposizione della legge n. 87 del 1953, se non nel senso di

trasferire la norma stessa, come per la dignità della materia abbiamo fatto per altre norme, da legge ordinaria a legge di carattere costituzionale.

Abbiamo cioè ritenuto che, data la materia così delicata e importante, non si dovesse lasciare alle Camere la libertà di variare con troppa frequenza l'ordinamento della presidenza della Corte costituzionale, ma che ad essa si dovesse dare un significato e una stabilità quali solo il regolamento della sua posizione in una legge di carattere costituzionale era in grado di assicurare. E sostanzialmente si sono accettati i criteri della legge del 1953, riducendo da quattro anni — stabiliti allora in relazione al periodo di durata di dodici anni dei giudici costituzionali — a tre anni, in relazione al nuovo periodo di durata dei giudici costituzionali, che è di nove anni.

Nessuna discriminazione abbiamo inteso introdurre in seno ai giudici costituzionali, per noi tutti egualmente degni di assumere la carica della presidenza. Abbiamo solamente inteso stabilire che, giunti alla scadenza, tutti i giudici, siano o non siano presidenti, devono cessare dall'ufficio. Questo, in relazione al principio fondamentale che nega la *prorogatio* per un organo costituzionale di tanta importanza.

Quindi, senatore Nencioni, stia tranquillo che l'interpretazione del quinto comma dell'articolo 135 non intende assolutamente stabilire discriminazioni. Un giudice costituzionale può essere eletto anche se dura in carica solamente per altri sei mesi; solo che, alla scadenza del termine del suo ufficio di giudice, deve necessariamente rimettere anche il mandato di presidente. Questa è stata la volontà e l'intenzione di tutti quanti i capigruppo; e questa intenzione è stata trascritta nel quinto comma dell'articolo 1, che mi pare non possa suscitare, a questo proposito, dubbi di interpretazione.

« La Corte » — recita il comma — « elege tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso » — cioè in caso di prima elezione o in caso di rieleggibilità — « i termini di scadenza dall'ufficio di giudi-

ce ». Non v'è traccia di discriminazione, anzi, vorrei dire, essa non è mai venuta in mente. Ci sembra, invece, che la norma sia opportuna per dare un senso stabile e un significato di dignità particolare all'ufficio di presidenza della Corte costituzionale.

Dati questi chiarimenti, e dato atto al senatore Nencioni che egli sempre, anche durante le discussioni preparatorie, aveva posto delle riserve su questo punto, io lo pregherei, in vista della natura di questo disegno di legge ed in osservanza degli accordi intervenuti non soltanto con i gruppi di questo ramo del Parlamento, ma anche con quelli della Camera, di non insistere nel suo emendamento.

NENCIONI. Signor Presidente, la prego di concedermi per qualche istante la parola perchè intendo ritirare l'emendamento e vorrei spiegarne i motivi.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di parlare.

NENCIONI. Illustre Presidente, io ritiro l'emendamento. Volevo solo far presente telegraficamente che le ragioni che mi hanno determinato a presentarlo non sono quelle che ha combattuto il senatore Gava nel suo intervento; bensì il mantenimento di un determinato sistema nella interpretazione costituzionale. Questo sistema viene fratturato da tale norma di legge; comunque, dati gli accordi e dato che anch'io sono firmatario di questo disegno di legge, in armonia con quanto ho dichiarato nel mio intervento e cioè che, se non avessi trovato l'accordo, avrei ritirato l'emendamento, lo emendamento viene ritirato. Ma permane questa mia perplessità e questa mia interpretazione secondo cui la norma pone una frattura costituzionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo un dise-

gno di legge che ha un contrassegno tutto particolare, quello cioè di portare la firma dei capi dei vari Gruppi del Senato, cosicché il mio dire è abbreviato, come del resto è già avvenuto per i singoli oratori; perchè ognuno se ha fatto delle riserve, ha finito per dichiarare (ed è stato bene, nè poteva essere diversamente), di essere favorevole alla legge. Così, il compito del relatore può essere molto facilitato, limitandosi a chiarire rapidamente lo sfondo di questa legge.

La questione più grave che aveva tanto appassionato il Senato era quella della scelta tra una rinnovazione parziale della Corte ovvero una rinnovazione affidata alla scadenza del periodo di durata in carica dei giudici e ad eventi naturali. Dirò che bisogna felicitarsi della soluzione adottata nel disegno di legge in esame, perchè gli stessi costituenti terminavano la discussione, prima di votare, con queste parole del senatore Ruini, dopo aver escluso la nomina a vita: « Non potendo avere questa, sembra che, per prolungare il termine della durata in carica, ed esempio a 12 anni, si sia pensato al rinnovamento parziale o periodico, ma ciò presenta inconvenienti che non si possono nascondere. La garanzia di continuità e durevolezza potrebbe meglio raggiungersi con la durata di 9 anni senza rinnovamento o sorteggi, ammettendo, d'altra parte, la rieleggibilità ».

Ora, dobbiamo essere felici di incontrarci con il pensiero di Ruini che ha avuto tanta parte nella formulazione di queste disposizioni. Egli accennava ad alcuni inconvenienti. Non ripeterò a tal proposito una discussione che è stata diffusa ed animata, ma purtroppo inconvenienti nella rinnovazione parziale ci sono e tutti ne siamo convinti; c'è l'impossibilità matematica di far coincidere i 12 anni di durata con il rinnovamento parziale, appunto perchè si inseriscono le sostituzioni per colmare i vuoti determinati da eventi naturali che abbreviano la durata del termine.

Tutti i Gruppi si sono convinti di questa ineluttabile situazione; perciò si è arrivati all'altra soluzione: non 12 anni, ma 9 anni senza rinnovazione parziale. Felice soluzione, che era la più logica e dalla quale non si poteva decampare. È ovvio che, fissato questo

termine, se ne debbono trarre delle conseguenze come quella — lo dico per *incidens* — nei riguardi del presidente per il quale poteva essere formulata l'ipotesi di una permanenza in carica oltre la scadenza, per completare il triennio assegnato alla carica di presidente. È regola generale — lo ha detto bene il senatore Gava — la scadenza per tutti, senza distinzione. Questa determinazione concernente la durata in carica è stabilita nel modo più rigoroso: è vietata la rieleggibilità; si è dichiarato espressamente che alla scadenza cessa ogni funzione e si deve senz'altro provvedere a sostituire chi viene meno. Cosicché la questione fondamentale che dava luogo a dissensi ha avuto una soluzione pacifica, e non occorre che io mi soffermi ancora ad illustrarne la ragionevolezza.

Si è ritenuto opportuno di abbracciare tutto il sistema dell'articolo 135, in quanto si tratti di nomina per elezione. Si sono volute allora disciplinare con legge costituzionale le modalità con cui deve avvenire l'elezione dei giudici di nomina del Parlamento e delle supreme magistrature. Ci si è ispirati giustamente a criteri di maggior rigorismo, nel senso che, anziché contentarsi di un *quorum* minore per l'elezione da parte del Parlamento, sia necessario un *quorum* maggiore, in modo che si abbiano maggiori consensi, salvo che la nomina trovi degli ostacoli per la mancata concretizzazione di questo *quorum* maggiore, e allora si scende ad un *quorum* minore. La disciplina in tema di elezione dei giudici di nomina del Parlamento prima era regolata dalla legge ordinaria ed è ora elevata a legge costituzionale.

A sua volta la disciplina per l'elezione dei giudici di nomina delle supreme magistrature era stata richiamata all'attenzione del Parlamento per farne oggetto di una legge ordinaria, mentre ora vi si provvede con l'articolo 4, con legge costituzionale. L'articolo 5 riconferma la improrogabilità dei nove anni e stabilisce la cessazione della funzione con la comunicazione a chi di ragione per la sostituzione dei giudici scaduti.

Non rimane che una norma di carattere transitorio per coloro i quali sono già in carica, e giustamente si è rispettato il diritto

loro derivante dall'aver conseguito la nomina per dodici anni di durata.

Avrei finito se non dovessi ancora dare un chiarimento: ci sono stati per anni all'ordine del giorno del Senato i disegni di legge numeri 201 e 202, il primo sulla rinnovazione collegiale ovvero sulla sostituzione singola, il secondo riguardante le modalità per le elezioni dei giudici di nomina delle supreme magistrature. Questi due disegni di legge giustamente non riappaiono nell'ordine del giorno di oggi, come non sono riapparsi nell'ordine del giorno (né lo potevano) della Commissione, per la ragione semplicissima che la materia è la stessa, e quindi nel momento in cui viene approvato il disegno di legge in esame, i due disegni nn. 201 e 202 rimanendo assorbiti, decadono.

Chiarito questo, io non devo che invocare, e sono lieto della sicurezza dell'esito, l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, signor Presidente, giunti a questo punto credo che la cosa più eloquente che potrei fare sarebbe quella di sedermi e di tacere, perchè questa breve, concisa discussione ha eliminato quello che poteva essere materia del mio intervento, e cioè soprattutto l'ordine del giorno del senatore Tomassini ed altri, che è stato ritirato, e l'emendamento del senatore Nencioni che parimenti è stato ritirato. Per questo non posso fare la guerra contro i mulini a vento e quindi è mio dovere di prendere atto con soddisfazione del fatto che sono stati ritirati questi due documenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Tomassini ed altri, che solleva alcune questioni, mi pare che sia stata unanime la constatazione della gravità e della delicatezza delle questioni stesse. Se io dovessi entrare in argomento non potrei che riferirmi a cose che ho avuto anche recentemente occasione di dire in questa stessa Aula quando, soprattutto per il problema più grosso rappresentato dalla

delimitazione delle competenze rispettive della Corte suprema di cassazione e della Corte costituzionale, ho affermato che tale problema esiste e che secondo me il Parlamento, con la meditazione necessaria, in atmosfera più tranquilla (cioè non alla fine o in prossimità della fine della legislatura), ha il dovere di affrontarlo a freddo per stabilire le zone precise di competenza delle due Corti con una legge di carattere costituzionale che tolga ogni dubbio e che ci eviti per l'avvenire episodi come quelli che si sono verificati e che hanno prodotto un certo turbamento nella coscienza giuridica del Paese.

Quindi prendo atto della constatazione comune che questi problemi per la loro gravità e per la loro delicatezza (e nei cui confronti sono state prospettate anche delle soluzioni) non possono essere affrontati in questo momento. Prendo atto di questo e non ho nulla da aggiungere circa l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Nencioni, anche esso ritirato, credo che, dopo le spiegazioni del senatore Gava e dopo quanto ha aggiunto il relatore circa la portata del comma dell'articolo 135 che aveva formato oggetto dell'emendamento, rimanga soltanto la questione che il senatore Nencioni ha chiamato di frattura costituzionale, per il fatto che in quest'occasione si è regolato con legge costituzionale un argomento che invece era stato regolato precedentemente con legge ordinaria. Mi pare però che il relatore abbia esposto le ragioni per le quali non soltanto a proposito di questo argomento, ma anche a proposito di altri argomenti (il modo, ad esempio, in cui i magistrati devono provvedere alle elezioni) si è ancora preferito fare assumere alla norma il carattere più solenne di norma costituzionale, poichè in questo modo la si rende rigida e si impedisce che, magari per ragioni contingenti, possa essere modificata dal legislatore ordinario.

Questa legge, come è stato giustamente ricordato or ora dal relatore, utilizza quello che di specifico contenevano i due disegni di legge nn. 201 e 202 che poi sono stati in essa assorbiti. La questione infatti

era nata proprio perchè si avvicinava la scadenza complessiva della Corte costituzionale e che per la prima volta, come sapete, bisognava rinnovarla nel suo complesso. Questo aveva dato luogo a delle preoccupazioni di carattere giuridico e, vorrei dire, anche di carattere politico ed aveva provocato certi turbamenti. Fu quindi proposto che la durata in carica dei giudici costituzionali fosse valutata singolarmente per ogni giudice. Questo era il principio della legge presentata dal Governo e questo è il principio di questa legge. Si è solo portato — e credo saggiamente — il numero degli anni a 9, pur provvedendo con la disposizione transitoria a salvare la permanenza di coloro che non hanno compiuto i dodici anni tra i giudici attualmente eletti. Con questo sistema, che è stato saggiamente approvato da tutti i partiti nei loro incontri, vengono praticamente assorbite anche alcune delle questioni più o meno spinose che esistevano. Infatti, evidentemente, lo stesso pericolo della *prorogatio*, che del resto viene esplicitamente escluso, non avrebbe più la gravità che avrebbe potuto avere prima, dato che qui si tratta di una rinnovazione che, una volta attuato il sistema, avviene singolarmente. Quindi non c'è il pericolo di una Corte che continua ad esistere anche se sono stati o stanno per essere eletti, dopo la scadenza del termine, tutti i nuovi componenti della Corte stessa.

Mi pare quindi che la soluzione sia felice. Credo che sia stato anche felice questo incontro di tutti i partiti su un argomento come quello della composizione, della struttura della Corte costituzionale e del modo di elezione della Corte stessa. Si tratta di un argomento che, vorrei dire, trascende gli interessi dei partiti, poichè credo che tutti i partiti abbiano il massimo interesse a veder funzionare nel migliore dei modi la Corte costituzionale che è per tutti garanzia dell'esatto mantenimento delle norme costituzionali a tutela della libertà del popolo italiano. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno del senatore Tomassini e di altri senatori è stato ritirato dai proponenti. Passiamo quindi alla discussione degli articoli nel

testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 1.

L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che, su questo articolo, i senatori Nencioni, Pace, Cremisini, Gray, Pinna, Franza e Turchi avevano presentato un emendamento tenden-

te a sostituire il quinto capoverso con il seguente: « La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti ». Com'è noto al Senato, questo emendamento è stato poi ritirato dai proponenti.

Metto quindi ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 2.

È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior

numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(È approvato).

Art. 5.

Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.

In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

(È approvato).

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica 12 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Onorevoli senatori, come già ha rilevato l'onorevole relatore, ricordo che in occasione del deferimento alla 1ª Commissione permanente del disegno di legge costituzionale n. 2211, furono rinviati alla predetta Commissione il disegno di legge costituzionale n. 201 e il disegno di legge n. 202, entrambi recanti norme sulla Corte costituzionale, per essere esaminati congiuntamente al primo.

Il testo del disegno di legge esaminato dalla Commissione e approvato dal Senato in parte ha precluso e in parte ha assorbito i disegni di legge n. 201 e n. 202. Conseguentemente, detti disegni di legge verranno cancellati dall'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

CUZARI, DI GRAZIA, PECORARO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere se sono intervenuti, com'è auspicabile, nuovi orientamenti in ordine al cosiddetto « riassetto » delle linee di p.i.n., secondo cui oltre alla unificazione delle linee commerciali per l'Africa del Lloyd Triestino si prospettavano:

la soppressione delle linee commerciali Italia-Levante e passeggeri stagionale Dalmazia-Grecia della società Adriatica;

la soppressione delle linee miste Genova - Sardegna - Tunisi - Palermo - Livorno - Bastia - Porto Torres e del periplo Italo-Spagna della « Tirrenia ».

Tali proposte comporterebbero un ulteriore grave sacrificio per tutta l'economia del Sud, oltre ad un rilevante danno per la bilancia commerciale, sia per il minore introito di valuta estera in atto acquisita nel solo traffico da e per Oriente, Francia-Spagna, sia per maggior esito di valuta italiana da pagare ad armatori esteri che certamente assorbirebbero il traffico stesso.

Osservano le categorie interessate che, ad esempio, la linea 12 esercitata dalla società « Tirrenia », è servita da natanti antiquati e insufficienti per il loro tonnellaggio rispetto al potenziale traffico della rete anche per quanto riguarda il limitato numero di posti per passeggeri (25 posti su ognuna delle tre navi) che non consente lo sviluppo del traffico turistico il quale non servito con criteri moderni ed adeguati ha portato allo sviamento delle comitive svizzere, francesi, tedesche.

Inoltre, tale linea costituisce l'unico collegamento marittimo regolare tra i centri commerciali del nord Italia e quelli del sud e un utile servizio complementare ai traffici transoceanici.

La linea 13, concepita a suo tempo per servire porti minori della Puglia, Calabria e Sicilia non toccati dalla linea 12, ha finito con l'assumere sempre più carattere di complementarietà a quest'ultima.

Si può facilmente rilevare l'importanza che rivestono queste due linee nei riguardi del traffico di cabotaggio oltre che nelle relazioni con i porti francesi e spagnoli. Nè può valere l'osservazione che lo sviluppo della rete stradale rende inutile il servizio di cabotaggio: se gli automezzi sono più vantaggiosi per i piccoli quantitativi di merce, il mezzo più idoneo per le merci di massa, quali farine, ferro, legname, eccetera, resta sempre la nave.

Per la Sicilia l'esigenza del rafforzamento di dette linee è ancora maggiore — ed in certi periodi persino drammatica — in considerazione delle difficoltà che la strettoia calabra e la strozzatura dello Stretto di Messina impongono ai servizi terrestri.

Tali linee Mediterranee consentono riformamenti di generi di prima necessità e di merci di massa, assorbono i trasbordi delle navi transoceaniche, danno lavoro a non trascurabili aliquote di lavoratori a terra, e sono indispensabili per l'economia del Mezzogiorno e delle Isole anche in rapporto alla regolarità periodica dei collegamenti e alla stabilità tariffaria.

Analoghe considerazioni valgono per la linea commerciale Italia-Levante della Società Adriatica che rappresenta l'unico col-

legamento regolare dell'Italia meridionale con i porti di Levante.

È semmai da lamentare che essa venga esercitata da navi che stentano, per la loro superata concezione, a sostenere la viva concorrenza dell'armamento estero.

Gli interroganti, attese le ragioni di carattere economico che principalmente valgono per i traffici commerciali del Meridione d'Italia, si augurano che i Ministri vogliano mantenere le linee in atto gestite dalle predette Società concessionarie provvedendo al loro potenziamento, mediante l'ammodernamento del naviglio in servizio e l'impostazione di moderne unità in loro sostituzione sì da consentire una gestione competitiva ed economica in un settore in cui ancora oggi, malgrado le carenze indicate, è viva la tradizione di fiducia e di stima per la bandiera italiana. (1862)

PIRASTU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. — L'interrogante, richiamate le sue recenti interrogazioni ed interpellanze sull'argomento, chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare, con urgenza, per dare finalmente attuazione al « Programma di sviluppo e di potenziamento » elaborato dal Consiglio di amministrazione dell'AMMI e approvato dal Ministero delle partecipazioni statali.

Detto programma, che prevede l'ammodernamento e lo sviluppo di tutte le miniere dell'AMMI, nonché la costruzione in Sardegna di un impianto di arricchimento di minerali ed uno stabilimento metallurgico, non può essere realizzato perchè, nonostante sia intercorso molto tempo, non è stato adottato alcun provvedimento finanziario per l'aumento del capitale sociale dell'Azienda mineraria di Stato, ponendo così in una situazione di estrema difficoltà economica e finanziaria l'AMMI, che ha già speso parecchi miliardi per reperire, come in effetti ha reperito, milioni di tonnellate di minerali, destinati a garantire il normale esercizio dei costruendi stabilimenti, ma rimasti sino ad ora inutilizzati.

Si fa presente, inoltre, che il programma di sviluppo elaborato dall'AMMI è inserito

nel programma economico nazionale e la sua attuazione è stata sollecitata più volte dalla Regione sarda.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare e proporre al Parlamento con procedura di urgenza, al fine di assicurare gli stanziamenti necessari per l'attuazione del programma di sviluppo e di potenziamento dell'AMMI, provvedimenti richiesti, con forza, dalle popolazioni e dai lavoratori sardi — delusi dai ripetuti impegni non mantenuti da parte del Governo — per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'industria mineraria nell'Isola, per la creazione di nuove fonti di lavoro, per l'avvio di un processo di industrializzazione, diretto dal potere pubblico. (1863)

TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) se gli edifici dell'ex GIL, amministrati dal Commissariato per la gioventù italiana, siano attualmente adibiti ad attività sportive e culturali;

2) se sia vero che molti beni immobili dell'ex GIL sono stati alienati dal Commissariato, con procedure non sempre legali, contrariamente ai fini per i quali fu istituito, e cioè di conservazione e di manutenzione di essi in attesa che fosse predisposto un piano di ripartizione dei compiti istituzionali fra i vari Ministeri competenti;

3) quali siano le ragioni per le quali nessun provvedimento è stato mai adottato sulla destinazione a scopi sportivi, ricreativi e culturali dell'ingente patrimonio dell'ex GIL e non sono state compiute le opere necessarie per la sua conservazione, mentre la situazione economica e finanziaria del Commissariato registra un notevole disavanzo;

4) se non ritenga di dover assegnare in proprietà ai Comuni, nel cui territorio sono situati tutti i beni dell'ex GIL, perchè vengano destinati all'educazione morale, fisica e psichica della gioventù.

Chiede inoltre di sapere se sia a conoscenza della particolare situazione esistente a Monte Sacro (Roma), dove gli edifici dell'ex GIL sono in istato di abbandono e se quindi non intenda provvedere con urgenza, in attesa di assegnarli al comune di Roma, a fornire di attrezzature sportive tutto il complesso e porlo a disposizione della gioventù del quartiere, costretta, per esercitare l'attività sportiva, a recarsi in altre lontane località quando non è costretta a trascorrere il tempo libero in modi tutt'altro che educativi e idonei ad un sano sviluppo fisico e psichico. (1864)

FRANCAVILLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvidenze siano state predisposte per soccorrere i feriti ed i familiari delle vittime della grave sciagura occorsa il 23 maggio 1967 a Minervino Murge in provincia di Bari a seguito dello scoppio di una bombola di gas, che ha fatto saltare lo stabile di via Vigilante, n. 32, facendo crollare due misere abitazioni attigue, ed ha provocato otto morti e cinque feriti.

La sciagura è tanto più grave in quanto essa è avvenuta in un quartiere popolare di Minervino Murge, dove vivono braccianti e contadini poveri assolutamente privi di mezzi in case malsane e pericolanti.

L'interrogante chiede che vengano predisposte urgenti misure per venire incontro alle famiglie colpite ed ai senza tetto ed in particolare che ai bambini ed ai ragazzi privati delle loro mamme venga assicurata una valida assistenza, capace di sottrarli ai pericoli della strada e di farli giungere all'età del lavoro con l'aiuto ed il contributo dello Stato sia per quanto attiene alla loro istruzione che ai mezzi di sussistenza. (1865)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

AIMONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto ad aprire al traffico il ponte stabile costruito sul fiume

Po tra Viadana (Mantova) e Boretto (Parma) nonostante che i lavori per la costruzione di tale opera siano ultimati da tempo e si sia effettuato regolare collaudo fin dal 5 maggio 1967.

Per sapere inoltre se non intenda provvedere alla succitata apertura prima del Raid Pavia-Venezia, poichè durante tale gara motonautica sarà interrotto, per diverse ore, il traffico sull'attuale ponte in chiatte. (6310)

BUFALINI, MAMMUCARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure si intendano adottare, al fine di ripristinare la normale funzionalità del ponte di Ariccia, crollato alcuni mesi or sono.

Gli interroganti fanno presente che il perdurare dello stato attuale di non funzionalità del ponte, oltre a mantenere la divisione in due zone del comune di Ariccia, rallenta e rende più costoso il traffico sulla Via Appia, con grave danno non solo del comune di Ariccia, ma anche di tutti i Castelli Romani. (6311)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità e la necessità di intervenire affinché sia restituito ai comuni di Percile e Cineto (Roma) il diritto di utilizzare la strada comunale di collegamento — oggi chiusa a seguito di provvedimenti adottati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — che attraversa zone di bosco e di pascolo, strada che potrebbe essere resa agibile anche per trasporto di cose con mezzi motorizzati.

Gli interroganti fanno presente che i due Comuni non sono più, oggi, collegati tra loro, a causa della chiusura di tale strada e che le loro già povere economie sono danneggiate dalla non agibilità della strada in parola. (6312)

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati adottati al fine di impedire in Emilia e Romagna il ripetersi di gravi avvenimenti quali quelli verificatisi a Bologna domenica

21 maggio 1967, quando, dietro il cartello pacifista, elementi faziosi non hanno esitato a trasformare quella che era stata presentata come una manifestazione contro la guerra in una rissa, nel corso della quale numerose persone sono rimaste ferite e che è sfociata nel tentativo di un vero e proprio attacco alla sede di un Istituto universitario e a quella di un giornale indipendente. L'interrogante chiede inoltre di sapere quali misure sono o saranno prese nei confronti dei responsabili — già individuati — dei gravi incidenti. (6313)

GIORGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia apparsa su un giornale del lunedì che si pubblica a Piacenza, secondo il quale col 1° giugno 1967 la Divisione « Legnano » si recherà sul Monte Aserei per tenervi delle esercitazioni estive.

A tale proposito, l'interrogante fa presente che tutta la popolazione dell'Alta Val Nure, interessata alla questione, è in grave, vivissimo allarme perchè vede minacciata, ancora una volta, la sua più importante attività: l'allevamento del bestiame sui pascoli dell'Altipiano erboso di Monte Aserei.

Se la notizia di cui sopra risponde al vero, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare allo scopo di salvaguardare gli interessi di quella popolazione ben degna di essere tutelata e rispettata nelle sue vitali esigenze. (6314)

D'ERRICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

1) considerata la serie di furti di pezzi archeologici di inestimabile valore occorsa, negli ultimi tempi, negli scavi di Ercolano e di Pompei, serie che va dal trafugamento del 17 febbraio 1965 di una statuetta di legno ad Ercolano, a quello, avvenuto a Pompei nella notte sul 29 agosto 1966, di un calco di gesso, raffigurante il corpo di un fuggiasco raggiunto e sepolto dalla cenere dell'eruzione vesuviana del 79 dopo Cristo, dal furto di uno stupendo affresco, staccato da una parete della « Basilica » di Pom-

pei del 24 aprile 1967, a quello di due sculture in marmo, del peso di oltre un quintale, avvenuto nei giorni scorsi, sempre a Pompei, nella Villa di Marco Lucrezio Frontone;

2) constatato che, malgrado le segnalazioni preoccupate provenienti da ogni parte del mondo della cultura e segnalate dal richiedente nell'interrogazione a risposta scritta n. 5436, persiste, anzi si aggrava, lo stato di abbandono e di incuria, in cui si trovano gli scavi della zona di Napoli, specialmente quelli di Pompei, e ciò soprattutto per la mancanza di personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, giacchè a Pompei, per esempio, ogni custode deve vigilare su circa 23 mila metri quadrati di scavi;

3) rilevato che le erbacce ed i guasti prodotti dalle intemperie stanno lentamente ed irreparabilmente distruggendo una parte non indifferente di quanto, con grandi sacrifici, era stato, dopo 19 secoli, riportato alla luce;

l'interrogante rinnova la pressante richiesta di voler attuare provvedimenti adeguati alla salvaguardia di un patrimonio archeologico unico al mondo, onde offrirlo in visione degna ai milioni di visitatori italiani e stranieri, che affluiscono da tutti i Paesi, e preservarlo per le generazioni future. (6315)

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere adeguatamente informato sulla esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per quanto si riferisce alle spese complessive di gestione delle cantine sociali per il decorso esercizio economico, precisando la percentuale cui si intende far beneficiare le stesse.

Ed inoltre per sapere in quale modo intende erogare i contributi sulle spese degli ammassi volontari delle uve e dei mosti per la campagna 1966-67 alle cantine sociali e ad altri eventuali enti gestori.

Considerando che le cantine sociali della Sicilia hanno già beneficiato, grazie alla legge 30 dicembre 1966 della Regione sicilia-

na, di un contributo nelle spese di gestione di tali ammassi nella misura di lire 650 a quintale di prodotto conferito, l'interrogante ritiene che la misura del tanto atteso contributo statale anche per le cantine sociali funzionanti nelle altre Regioni italiane non possa essere inferiore a tale cifra, uniformandosi, anzi, alla capacità lavorativa e alla situazione delle singole cantine. (6316)

BONALDI, CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi del mancato rispetto da parte del Governo dell'impegno, assunto con le dichiarazioni del Ministro del tesoro e di quello del bilancio, di migliorare sensibilmente il trattamento pensionistico dei ciechi civili.

Detto impegno fu infatti preso nell'imminenza di una « marcia del dolore » che migliaia di minorati della vista erano sul punto di compiere ed ebbe l'effetto di farla sospendere nonostante che le richieste della categoria fossero soddisfatte solo parzialmente.

Ma proprio per questo, tenendo conto del senso di civismo e di responsabilità sempre dimostrato dai ciechi e dalle loro organizzazioni, l'impegno del Governo doveva considerarsi assolutamente inderogabile e di conseguenza ogni sforzo doveva essere fatto per rispettarlo, anche in considerazione del fatto che l'onere richiesto non è eccezionalmente elevato e di conseguenza poteva ben essere reperito dal Governo ove avesse avuto la volontà di farlo. (6317)

ZONCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se — in relazione alla delibera ministeriale di soppressione anche delle poche corse ancora in funzione sulla ferrovia della Valle Seriana (Bergamo) a partire dal prossimo 1° luglio 1967 e tenendo nella più attenta considerazione, sia l'ordine del giorno dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 5 maggio 1967 e sia, soprattutto, l'ordine del giorno espresso dal Consiglio della Valle Seriana, nella sua riunione del 16 maggio 1967, in cui erano presenti 200 amministratori, legittimi rappresentanti dei 110.564 abitanti dei 37 comuni della Valle; ordine del giorno

nel quale si riafferma la necessità assoluta del mantenimento del servizio ferroviario, come fattore di fondo per lo sviluppo di tutte le attività commerciali, industriali e turistiche della Valle e dato che la struttura della sede viaria della Valle è inidonea a sopportare un volume di traffico superiore all'attuale già esorbitante ed estremamente pericoloso in alcuni tratti — non ritenga di riprendere in considerazione il problema della ferrovia della Valle Seriana nel suo complesso e di voler protrarre nel tempo il decreto ministeriale di soppressione anche dell'attuale e ridotto servizio ferroviario, per dare tempo sufficiente a tutti gli enti locali interessati di riesaminare il problema e per permettere all'Amministrazione provinciale di portare avanti e realizzare, con i necessari interventi del centro, il programma già avviato di riadattamento di tutta la sede stradale e di rettifica delle strozzature più pericolose. In tal modo la conduzione mista ferroviaria-strada potrebbe rientrare nei termini di una gestione economica. (6318)

**Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 29 maggio 1967**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 29 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di ge-

nocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967.*)

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Ischritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari